

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 15

Adunanza 23 aprile 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI GARZIGLIANA - VARIANTE PARZIALE
AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 2 DEL 27/02/2003 - PRONUNCIAMENTO DI
COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 415-107428/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, BARBARA TIBALDI, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIOVANNI OLIVA, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Garzigliana risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 92-28721 del 16/05/1989 e successiva variante, approvata con Deliberazione G.R. n. 3-24300 del 6/04/1998;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 2 del 27/02/2003, il progetto preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 10/03/2003;

considerato che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Garzigliana risultano essere:

- popolazione: 542 abitanti nel 1971, 514 nel 1981, 519 nel 1991 e 544 abitanti nel 2001, confermano un andamento demografico costante ;

- superficie territoriale di 740 ettari in territorio di pianura. Per quanto riguarda la Capacità d'uso dei Suoli 449 ettari sono inseriti in Classe II[^], pari al **61%** del territorio comunale. Sono altresì presenti 26 ettari di **aree boscate**;
- sistema produttivo: non appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Pinerolo, Sub-ambito "*Area Pinerolo*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla ex S.S. n. 589 (di competenza provinciale nel tratto dall'innesto con S.S. 25 ad Avigliana - Trana - Piovascasso - Pinerolo) e dalla Strada Provinciale n. 158;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Pellice, Chisone e Chiamogna, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - è altresì attraversato dalla seguente acqua pubblica: Fosso Pellisotto;
 - è classificato **sismico** ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua circa 455 ettari di aree inondabili, con un tempo di ritorno compreso tra 25 e 50 anni;
- tutela ambientale:
 - è presente una Discarica per rifiuti inerti di categoria 2A, con un volume di smaltimento annuo pari a 40.000 mc;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Garzigliana, con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modificazioni normative e cartografiche al Piano Regolatore Generale Comunale vigente:

punto A):

- in Frazione Alberetti, a seguito della richiesta da parte di privati, al fine di poter realizzare un magazzino ad uso della conduzione del fondo, viene modificato il perimetro dell'area normativa "*Ai*";
- all'interno della suddetta area normativa "*Ai*" ampliata, viene ridotta la fascia di rispetto stradale confinante con Bricherasio a m 10 ed eliminata la fascia di rispetto della strada comunale Raimondo Alberetti, introducendo però l'obbligo per i nuovi insediamenti di rispettare la distanza delle strade di almeno m 10 in prossimità di incroci (aree frazionali "*Ai*" e "*B*").
- la modifica sopraindicata viene riportata all'art. 7, punto 13 delle Norme Tecniche di Attuazione; non si configura, inoltre, aumento di capacità insediativa residenziale in quanto nelle aree "*Ai*" la nuova edificazione è già ammessa solo occupando i volumi delle ex costruzioni rurali;

punto B):

- a seguito delle richieste di privati si propone, per i fabbricati ad uso abitazione o di pertinenza non di proprietà di imprenditore agricolo, purchè preesistenti alla data di adozione della presente Variante, la possibilità di ampliamento nella misura del 20% della superficie coperta esistente, con un minimo consentito di mq 25, al fine di realizzare porticati o terrazzi coperti nel rispetto della tipologia dei fabbricati stessi; viene variato l'articolo 35, riguardante le aree agricole "*E*" delle N.T.A. del P.R.G.C.;

punto C):

- viene incrementata la superficie territoriale dell'area produttiva "D1" di mq 1.450;

punto D):

- viene aggiunto un comma all'articolo n. 50 delle N.T.A., che subordina e/o vincola l'installazione di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile o per l'emittenza radio-televisiva all'approvazione del Piano comunale di localizzazione dei siti;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/04/2003;

visto il parere "*favorevole condizionato*", datato 13/02/2003, reso ai sensi dell'art. 6 della L.R. 19/85, da parte della Regione Piemonte - Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione - Settore Progettazione Interventi Geologico-Tecnici e Sismico;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 14/04/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte alcune osservazioni, con le quali:

- il progetto definitivo della Variante dovrà recepire le prescrizioni contenute nel parere della Regione Piemonte - Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione - Settore Progettazione Interventi Geologico-Tecnici e Sismici, datato 13 febbraio 2003;
- si ricorda inoltre che, ai sensi della deliberazione Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 31-3749, il Comune di Garzigliana, **non risulta** essere tra i **comuni esonerati** dall'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I.

Pertanto, ai sensi dell'art. 18 delle N.d.A. del P.A.I., nonchè della deliberazione Giunta Regionale 15 luglio 2002, n. 45-6656, il Comune è tenuto ad effettuare la verifica di compatibilità delle previsioni del proprio strumento urbanistico vigente con le condizioni del dissesto e del rischio presenti sul territorio. In caso di verifica negativa si dovrà procedere alla redazione di una Variante Strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al P.A.I.;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare** ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Garzigliana adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 27/02/2003, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di dare atto** che con separato provvedimento, al quale si rimanda, vengono formulate le osservazioni riassunte in premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Garzigliana la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso